



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Regolamento per il funzionamento del Comitato Etico per la ricerca dell'INVALSI



Indice

Art. 1 – Istituzione e Finalità.....	pag. 1
Art. 2 – Principi	pag. 1
Art. 3 – Competenze e funzioni.....	pag. 3
Art. 4 – Composizione	pag. 3
Art. 5 – Modalità di funzionamento.....	pag. 5
Art. 6 – Termini del procedimento.....	pag. 5
Art. 7 – Trasparenza	pag. 6



Art. 1 – Istituzione e Finalità

1. Presso l'INVALSI è istituito il Comitato Etico per la Ricerca (di seguito "Comitato"). Il Comitato è costituito secondo criteri di indipendenza, competenza e interdisciplinarietà, propri dei Comitati Etici, e ha funzioni consultive in materia di etica della ricerca, inclusi i profili deontologici e giuridici, come delineata nella letteratura scientifica e nelle principali Carte e Convenzioni internazionali.
2. Il comitato opera con l'obiettivo di:
 - a. garantire il rispetto dei principi etici e giuridici nelle attività di ricerca;
 - b. tutelare i diritti, la dignità e la riservatezza dei partecipanti;
 - c. promuovere l'integrità scientifica e la trasparenza.

Art. 2 – Principi

1. Il Comitato, nell'esprimere pareri su progetti di ricerca e nel favorire lo sviluppo della consapevolezza etica, si conforma alla disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale.
Esso si ispira ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dagli altri documenti prodotti in ambito europeo.
2. Il Comitato garantisce il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, assicura che ogni attività di ricerca sia conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati, tutelando i diritti e le libertà fondamentali dei partecipanti.



3. Il Comitato opera in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti in materia, garantendo indipendenza, competenza e trasparenza nei processi di valutazione, principi che il Comitato assume come riferimento per le proprie attività.
4. Per i progetti di ricerca che prevedono lo sviluppo, l'implementazione o l'uso di tecnologie, inclusi sistemi software e di intelligenza artificiale, suscettibili di sollevare questioni etiche o di avere un impatto rilevante sulla persona, sulla società o sull'ambiente, il Comitato valuta con particolare attenzione:
 - la sostenibilità sociale della ricerca;
 - il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana;
 - la prevenzione di rischi legati alla discriminazione, alla trasparenza algoritmica e alla sicurezza dei dati;
 - l'impatto ambientale e sociale delle soluzioni proposte.
5. Il Comitato riconosce e promuove i principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori e delle ricercatrici nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, favorendo la responsabilità, la trasparenza e la qualità nella conduzione delle attività di ricerca.

Tali principi costituiscono riferimento per garantire il rispetto dei diritti e dei doveri dei ricercatori e per assicurare la sostenibilità etica e sociale delle pratiche scientifiche.
6. Il Comitato adotta il Codice di comportamento INVALSI quale riferimento interno per assicurare integrità, imparzialità e responsabilità nelle attività di ricerca e valutazione.

Il rispetto del Codice costituisce elemento essenziale per la legittimità e la trasparenza delle decisioni del Comitato.



Art. 3 – Competenze e funzioni

1. Il Comitato si pronuncia, mediante pareri motivati e a titolo gratuito, sugli aspetti etici delle attività e delle sperimentazioni realizzate nell'ambito dell'Istituto o in strutture ad esso collegate, purché tali attività non rientrino in modo esclusivo tra quelle attribuite per competenza ai Comitati Etici Nazionali, Territoriali o Locali.
2. Il Comitato valuta in particolare:
 - progetti di ricerca che coinvolgono persone, dati sensibili o informazioni riservate;
 - studi osservazionali, sperimentali e indagini statistiche;
 - questioni etiche emergenti in ambito educativo, sociale e tecnologico, con particolare attenzione alla sostenibilità e all'impatto sulla persona e sulla collettività.
3. Il Comitato svolge una funzione tecnico-consultiva ed esprime pareri sugli aspetti etici dei progetti di ricerca e delle attività dell'istituto. In particolare, si esprime in merito a:
 - protocolli di ricerca e sperimentazioni;
 - questioni etiche e di integrità scientifica;
 - rispetto delle norme, delle linee guida e dei principi etici nelle attività di ricerca;
 - promozione di iniziative di formazione interna su etica e integrità della ricerca, attraverso seminari, incontri e gruppi di studio.

Art. 4 – Composizione

1. Il Comitato Etico è composto da un numero di membri compreso tra 7 e 9, scelti tra persone di comprovata competenza nei seguenti ambiti:
 - discipline giuridiche;
 - pedagogiche e psicologiche;
 - statistico-metodologiche;



- tecnologiche e informatiche;
- etiche e filosofiche.

Per garantire indipendenza e pluralità di prospettive, il Comitato è formato da:

- membri interni all'Istituto, che assicurano conoscenza del contesto operativo;
- membri esterni, in misura non inferiore al 30% del totale, scelti tra esperti indipendenti e rappresentanti della società civile.

Il Comitato può avvalersi di esperti esterni, a titolo gratuito, per pareri specialistici su tematiche specifiche (es. intelligenza artificiale, protezione dei dati, impatto sociale).

2. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del Presidente INVALSI, sulla base di criteri di competenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse.

La durata dell'incarico è di tre anni, rinnovabile per una volta.

I componenti del Comitato Etico decadono dalla carica per dimissioni, che devono essere presentate al Presidente dell'Istituto, o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Consiglio di amministrazione, su segnalazione motivata del Presidente dell'Istituto.

Nessun compenso economico è riconosciuto ai membri del Comitato.

3. La data della seduta di insediamento del Comitato è indetta dal Presidente dell'Istituto. Nel corso della seduta di insediamento il Comitato elegge al proprio interno:

- Presidente, che coordina le attività, convoca le riunioni, fissandone l'ordine del giorno, si occupa di predisporre un rapporto annuale sull'attività del Comitato Etico da indirizzare al Consiglio di amministrazione e assicura il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

- Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza;
 - Segretario, che cura la verbalizzazione, la gestione della documentazione e la comunicazione con i richiedenti.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza di un membro, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente dell'Istituto, provvede alla sostituzione entro 60 giorni, garantendo il rispetto dei criteri di composizione multidisciplinare. Il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Comitato.
 5. I membri devono dichiarare eventuali conflitti di interesse rispetto ai progetti sottoposti a valutazione. In caso di conflitto, il membro si astiene dalla discussione e dalla deliberazione.

Art. 5 – Modalità di funzionamento

Il Comitato si riunisce con cadenza trimestrale e, in ogni caso, su richiesta del Presidente/Vicepresidente del Comitato o di almeno un terzo dei membri entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Ogni riunione è verbalizzata dal Segretario e il verbale, sottoscritto dal Presidente/Vicepresidente, è conservato in archivio digitale sicuro, accessibile secondo le norme interne di trasparenza e riservatezza.

Art. 6 – Termini del procedimento

Il richiedente (persona o gruppo di ricerca) invia tramite e-mail la richiesta di parere etico al Comitato, allegando la documentazione necessaria (protocollo di ricerca,



informative privacy, strumenti di raccolta dati, ecc.).

Il Segretario ne verifica la completezza formale e la invia al protocollo INVALSI con la richiesta di trasmetterla ai componenti del Comitato, inclusi Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente assegna la pratica a uno o più relatori tra i componenti, in base alle competenze (es. giuridiche, pedagogiche, tecnologiche).

Se necessario, il Comitato può invitare, a titolo gratuito, esperti esterni per pareri specialistici.

Il Comitato si riunisce in seduta plenaria. Il Presidente/Vicepresidente coordina la discussione, il relatore illustra il progetto e le criticità etiche.

Ogni componente esprime il proprio parere; il Comitato delibera a maggioranza semplice.

In caso di conflitto di interessi, il componente interessato si astiene.

Il parere (positivo, condizionato o negativo) è redatto dal Segretario, approvato dal Presidente/Vicepresidente e firmato.

Il parere è motivato e indica eventuali raccomandazioni o condizioni.

Il parere è trasmesso al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

In caso di parere negativo, il richiedente può presentare una versione modificata del progetto per una nuova valutazione.

Il Comitato monitora l'attuazione delle raccomandazioni, se previste.

Art. 7 – Trasparenza

1. Il Comitato Etico opera nel rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità, garantendo la pubblicazione delle informazioni rilevanti sul sito istituzionale



dell'INVALSI.

Sul sito web dell'Istituto devono essere pubblicati e costantemente aggiornati: la composizione del Comitato, con indicazione dei membri, delle qualifiche e delle eventuali competenze specifiche, il Regolamento del Comitato Etico e una sintesi dei pareri espressi, in forma anonimizzata e priva di dati sensibili, al fine di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti e la tutela della proprietà intellettuale.

2. I verbali delle riunioni sono conservati in archivio digitale sicuro per 10 anni e possono essere resi disponibili, in forma sintetica e anonimizzata, per finalità di trasparenza.
3. La pubblicazione delle informazioni avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) e delle disposizioni interne dell'Istituto.